SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 29 marzo 2006.

Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006.

06A04303

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2006.

Ripartizione dei costi del segnale televisivo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della RepubbIica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il riordino della materia del gioco delle scommesse relative alle corse dei cavalli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, è stato adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il decreto 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, per disciplinare la gestione da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d)*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, l'U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 4, a norma del quale il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Preso atto che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto, con note prot n. 24317 del 26 ottobre 2004 e prot. n. 52 del 4 marzo 2005, la modifica dell'art. 4 del decreto 16 dicembre 1999, al fine di risolvere il contenzioso iniziato con le ditte concessionarie del servizio di raccolta delle scommesse ippiche in merito al pagamento delle spese relative alla fruizione del segnale televisivo dal 1° gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4, del decreto 16 dicembre 1999, adottato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, è sostituito come segue:

«Il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall'U.N.I.R.E., previo accertamento dell'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato, a chiunque ne faccia richiesta.

Il canone per la fruizione del servizio è stabilito annualmente dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Nel caso in cui utilizzatori del segnale siano i concessionari per la raccolta delle scommesse, l'U.N.I.R.E. addebita ai concessionari i costi relativi all'utilizzo delle infrastrutture necessarie per la trasmissione e la diffusione del segnale televisivo già elaborato dalla regia centrale U.N.I.R.E.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 168

06A04373

DECRETO 5 aprile 2006.

Modalità e schema di comunicazione delle informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili, per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative;

Considerato altresì che il medesimo comma 26 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui trattasi;

Considerato che l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio;

Considerato che l'art. 1, comma 24, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'emanazione del decreto ministeriale concernente gli enti destinatari dell'art. 1, comma 23, e, successivamente, al provvedimento relativo agli enti destinatari dell'art. 1, comma 24;

Considerato che l'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili;

Ravvisata l'esigenza di definire l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche in relazione alle disposizioni dei commi 23 e 25 della medesima legge, nonché di definire le modalità attuative per la trasmissione della comunicazione di cui al predetto comma;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano, compilando la scheda allegata, trimestralmente a decorrere dall'anno 2006 alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, le seguenti informazioni relative ai fabbricati destinati ad attività istituzionali od a finalità abitative, con esclusione degli acquisti di cui all'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

Valore medio degli acquisti operati nel triennio precedente, a decorrere dal triennio 2003-2005;

Valore complessivo degli acquisti o delle vendite del trimestre;

Prezzo effettivo di acquisto o di vendita;

Modalità di pagamento ed eventuale rateizzazione del prezzo;

Controparte dell'acquisto o della vendita, con indicazione della denominazione, del codice fiscale o della partita IVA della controparte medesima;

Dati identificativi dell'immobile (Comune, via, numero civico), consistenza commerciale e dati catastali (categoria, sezione, foglio, mappale, subalterno, rendita).

2. I dati relativi alla predetta scheda acquisiti dalle Ragionerie provinciali dello Stato saranno immessi dalle stesse nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS).

3. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - provvederà a trasmettere, su supporto informatico, all'Agenzia del territorio - Direzione centrale consulenze e stime, i dati occorrenti alla medesima per la verifica della congruità dei valori degli immobili.

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 24 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente agli enti territoriali, si procede con apposito provvedimento.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: TREMONTI

DATI TRIMESTRALI COMMI 23 E 26 DELLA LEGGE 266/2005

TRIENNIO _200../200..

ESERCIZIO ________ **TRIMESTRE** ________

ENTE ________ **CODICE FISCALE** ________ **P. IVA** ________

	Sezione Acquisti	Importi
	Descrizione	
(A)	Valore medio degli acquisti del triennio 200..-200...	
(B)	Valore complessivo degli acquisti del trimestre	
(C)	Valore complessivo degli acquisti a tutto il...... trimestre	

DETTAGLI CONTRATTUALI

Prog. (1)	Codice fiscale controparte o partita IVA (2)	Prov/Comune/Indirizzo di ubicazione dell'immobile (3)	Prezzo di acquisto (4)	Consistenza commerciale (5)	Modalità di pagamento						Data registrazione atto (11)	Dati catastali (12)					
					Unica soluzione (6)	Acconto	Importo Rata (7)	Periodicità (8)	Decorrenza (9)	Durata (10)		Cat.	Sezione	Foglio	Mappale	Subalterno	Rendita

Legenda

(A) Importo del valore medio degli acquisti di immobili operati nel triennio 200..-200.., con esclusione degli acquisti di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

(B) Importo complessivo degli acquisti di immobili nel trimestre

(C) Importo del totale degli acquisti di immobili per tutti i trimestri precedenti compreso quello in corso

(1) Numero progressivo per ciascuna acquisto di immobile

(2) Codice fiscale o partita Iva del venditore

(3) Estremi identificativi dell'ubicazione dell'immobile (Sigla provincia, Comune, Via e numero civico)

(4) Importo in euro pari al prezzo di acquisto dell'immobile

(5) Superficie in mq. al lordo di tutto ciò che concorre alla formazione del valore (mura perimetrali - mura interne - balconi e terrazzi quota parte o totale - pertinenze)

(6) Da valorizzare con una X se il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione anche se tramite accensione di mutuo

(7) Da valorizzare, in alternativa al campo (6) se il pagamento è rateizzato senza accensione di mutuo con l'importo in euro corrispondente alla rata da pagare

(8) Se valorizzato il campo (7), specificare la periodicità delle rate (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale)

(9) Se valorizzato il campo (7), specificare la data di decorrenza della rateizzazione

(10) Se valorizzato il campo (7), specificare la durata della rateizzazione (in mesi)

(11) Data in cui è stato registrato l'atto di acquisto presso l'ufficio del registro immobiliare

(12) Dati catastali desumibili dall'atto di acquisto

Sezione Vendite

Codice	Descrizione	Importi
(A)	Valore complessivo delle vendite del trimestre	
(B)	Valore complessivo delle vendite a tutto il...... trimestre	

DETTAGLI CONTRATTUALI

Prog. (1)	Codice fiscale controparte o partita IVA (2)	Prov/Comune/Indirizzo di ubicazione dell'immobile (3)	Prezzo di vendita (4)	Consistenza commerciale (5)	Data registrazione atto (6)	Modalità di pagamento		Dati catastali (7)					
						Acconto	Saldo	Cat.	Sezione	Foglio	Mappale	Subalterno	Rendita

Legenda

A) Importo complessivo delle vendite di immobili nel trimestre

B) Importo del totale delle vendite di immobili per tutti i trimestri precedenti compreso quello in corso

1) Numero progressivo per ciascuna vendita di immobile

2) Codice fiscale o partita Iva dell'acquirente dell'immobile

3) Estremi identificativi dell'ubicazione dell'immobile (Sigla provincia, Comune, Via e numero civico)

4) Importo in euro pari al prezzo di vendita dell'immobile

5) Superficie al lordo di tutto ciò che concorre alla formazione del valore (mura perimetrali - mura interne - balconi e terrazzi quota parte o totale - pertinenze)

6) Data in cui è stato registrato l'atto di vendita presso l'ufficio del registro immobiliare

7) Dati catastali desumibili dall'atto di vendita

Nota esplicativa.

Al fine di agevolare la compilazione della scheda allegata al decreto ministeriale e di chiarire alcuni dubbi interpretativi si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima:

acquisto di immobili: con tale locuzione s'intende l'acquisto da parte degli enti di fabbricati da destinare ad attività istituzionali od a finalità abitative;

anno di riferimento: nel caso di stipula di atto preliminare definita in un esercizio finanziario ma con redazione dell'atto ad evidenza pubblica nel successivo esercizio, l'acquisto va riferito all'anno in cui risulta stipulato l'atto preliminare;

competenza o cassa: la comunicazione relativa agli atti di acquisto o vendita deve far riferimento sia ai dati di competenza sia a quelli di cassa utili ai fini del monitoraggio, attraverso la rilevazione dell'impatto sull'indebitamento netto, degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

apporti da terzi: indipendentemente dalle fonti di finanziamento dell'acquisto e dall'eventuale concorso parziale dello Stato o di altri enti pubblici o privati, per prezzo di acquisto s'intende il valore dell'immobile risultante dall'atto ad evidenza pubblica;

calcolo della spesa media: la spesa media del triennio è determinata dalla media aritmetica del totale degli acquisti (risultanti dai valori indicati negli atti ad evidenza pubblica) effettuati in ciascun anno del periodo, con riferimento ai fabbricati da destinare ad attività istituzionali od a finalità abitative;

permuta: con riferimento al principio di integrità del bilancio nel caso di acquisizione di immobili con regolamento totale o parziale con permuta di altri beni di proprietà, l'ente dovrà compilare sia la scheda relativa all'acquisto che quella relativa alla vendita. Anche in questo caso il prezzo di acquisto e quello di vendita saranno i valori indicati nell'atto di trasferimento ad evidenza pubblica. Resta, pertanto, escluso che possa compilarsi una sola scheda per il valore differenziale positivo o negativo.

06A04354

DECRETO 28 aprile 2006.

Attuazione del comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, concernente l'estensione del programma di attivazione del Progetto Tessera sanitaria alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e al Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al citato art. 50;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 21 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento delle disposizioni di cui al citato art. 50;

Visto il comma 2, dell'art. 2 del citato decreto 21 aprile 2005, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed

effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622 del 1° dicembre 2004 di autorizzazione della richiesta di adesione totale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Lombardia, il cui piano ingloba anche il programma di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50;

Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;

Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, nei quali è stabilito che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ricomprende i dati di monitoraggio delle prescrizioni previste dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS);

Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del comma 4 del citato articolo, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici;

Visto l'art. 2 del decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2005, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;

Visto il decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2005, attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte delle regioni, nonché dai Ministeri e dagli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;

Decreta:

Art. 1.

Programma di applicazione

1. Il programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 21 aprile 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è integrato, a partire da giugno 2006, con:

a) le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria;

b) il Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN).

2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai decreti 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005 adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, ai decreti 24 giugno 2004 e 27 luglio 2005 adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze e al decreto 22 luglio 2005 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con la possibilità di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle regioni individuate secondo il programma di cui al comma 1 o in base ai programmi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 30 giugno 2004, del 28 ottobre 2004 e del 21 aprile 2005, è comunicata la fine della sperimentazione alle singole regioni, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei per il tramite dell'Agenzia delle entrate, circa il completamento delle attività di applicazione dei citati programmi.

Art. 2.

Richieste regionali di adesione al comma 11 dell'art. 50

1. Eventuali richieste di adesione parziale o totale al comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, da parte delle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 1, devono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

Gestione della tessera sanitaria

1. Le regioni e province autonome e SASN devono provvedere a mantenere aggiornate, con frequenza giornaliera, le informazioni relative ai propri assistiti secondo le modalità di cui al decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. Per i nati dal 1° gennaio 2006 in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emettere in ogni caso la tessera sanitaria (TS), con validità di un anno, dandone comunicazione all'azienda sanitaria locale di residenza per il completamento dei dati richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
(ad interim)
BERLUSCONI

06A04402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 aprile 2006.

Tariffe per le attività di facchinaggio nella provincia di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini cli cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della M.O., le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Decreta:

Le tariffe minime per le attività di facchinaggio, nella provincia di Taranto con decorrenza 1° maggio 2006 e per la durata di due anni, sono le seguenti:

RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO - FACCHINAGGIO

Tariffario per i lavori di facchinaggio per la provincia di Taranto

DECORRENZA 1° MAGGIO 2006

SCADENZA 30 APRILE 2008

PRODOTTI ALIMENTARI - PESO NETTO

1 - Merci alla rinfusa	Euro	0,515 il Q.
2 - " in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	"	0,684 " "
3 - " in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	"	0,522 " "
4 - " in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	"	0,515 " "
5 - " in casse fino a 30 Kg.	"	0,598 " "
6 - " " " " " 50 Kg.	"	0,561 " "
7 - " " " da 51 Kg. in poi	"	0,522 " "
8 - " " barili o in fosti fino a 30 Kg.	"	0,641 " "
9 - " " fusti o in casse fino a 50 Kg.	"	0,607 " "
10 - Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinati	"	0,890 " "
11 - Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg.	da concordare	
12 - Agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	Euro	0,709 " "
13 - Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 Kg.	"	1,221 " "
14 - Quarti di carne in cella frigorifera	"	1,567 " "
15 - Quarti di carne - fuori cella frigorifera	"	1,236 " "
16 - Pasta alla rinfusa	"	1,193 " "
17 - Pasta su pedane	"	0,598 " "
18 - Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	"	1,745 " "
19 - Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	"	1,236 " "
20 - " " " su pedane in casse (pesce)	"	1,122" "
21 - Stivaggio e bancalizzazione	"	1,015 " "

PRODOTTI AGRICOLI

22 - Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	Euro	0,539 " "
23 - Idem in sacchi fino a 30 Kg.	"	0,610 " "
24 - Idem in sacchi da 30 a 50 Kg.	"	0,601 " "
25 - Idem in sacchi da 51 Kg.	"	0,564 " "
26 - foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	"	0,842 " "
27 - sansa verde o esausta	"	0,564 " "
28 - polpe secche	"	0,687 " "

29 - grano per entrata	"	0,312 " "
30- " " uscita	"	0,312 " "
31 - con pala meccanica	"	0,281 " "
32 - legno da lavoro in genere con mezzi meccanici	"	0,786 " "
33 - legno da lavoro con movimentazione manuale	da concordare	
34 - Compensato	Euro	0,108 " "
35 - Mattoni ripieni	"	0,312 " "
36 - " refrattari	"	0,404 " "
37 - " forati, tegole ed affini	"	0,616 " "
38 - Maioliche ed affini in gabbie o pacchi	"	0,878 " "
39 - Mattonelle da pavimento alla rinfusa	"	0,989 " "
40 - Calce viva		0,570 " "

41 - Cemento o similari in pacchi	"	0,632 " "
42 - Manufatti in fibrocementi ed affini	"	0,878 " "
43 - " " plastica e sturoli	"	1,183 " "
44 - Materiale igienico e sanitario (bidet - valer - lavelli)	"	0,730 " "
45 - Metalli leggeri	"	0,922 " "
46 - Metalli pesanti	"	1,156" "
47 - Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	"	1,156 " "
48 - Metalli da stivare a terra	"	0,832 " "
49 - Casse di vetro semplice	"	0,959 " "
50 - " " " semidoppio	"	0,959 " "
51 - " " " mezzo cristallo	"	0,959 " "

COMBUSTIBILE

52 - Carbone vegetale, coke fossile alla rinfusa, nonché carbone vegetale coke fossile insaccato	Euro	0,786 " "
53 - Polvere di carbon fossile	"	0,758 " "
54 - Legna da ardere alla rinfusa da con	da concordare	
55 - Bombole di gas liquido piene	Euro	0,207 cad.
56 - Bombole di gas liquido vuote	"	0,157 "
57 - " " " metano vuote e piene	"	0,564 "
58 - " " " liquido vuote e piene di Kg. 10-15-25-100, con lavorazione acido continuo con mezzi meccanici dell'Azienda e/o stabilimenti petrolchimici	"	0,074 "

PRODOTTI CHIMICI

59 - Prodotti chimici in scatola sotto 30 Kg.	Euro	0,989 il Q.
60 - " " " " sopra 30 Kg.	"	0,940 " "
61 - " " alla rinfusa	"	0,425 " "
62 - " " in sacchi	"	0,820 " "
63 - " " in fusti sotto 30 Kg.	"	0,878 " "
64 - " " " " sopra 30 Kg.	"	0,820" "
65 - " " in casse sotto 30 Kg.	"	0,878 " "
66- " " " " sopra 30 Kg.	"	0,820 " "
67 - Concime in sacchi fino 15 Kg.	"	0,832 " "
68 - " " " oltre 15 fino 30 Kg.	"	0,746 " "
69 - " " " " 30 " 50 Kg.	"	0,700 " "
70 - " " " sopra 50 Kg.	"	0,628 " "

MERCI VARIE

71 - Carta in genere imballata	Euro	1,233 il Q.
72 - Cartoni sciolti in fogli grandi	"	1,233 " "
73 - Cellulosa e caolina	"	0,616 " "
74 - Trucciolati in legno e in balle	"	0,616 " "
75 - Filati e tessuti in balle e casse	"	0,653 " "
76 - Pellami e cuoi in balle e casse	"	0,746 " "
77 Tabacchi in casse e scatole	"	0,795 " "
78 - " " botti	da concordare	
79 - Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	Euro	0,700 il Q
80 - Collettame vario e forfait	"	1,057 " "
81- Ghiaccio in stecche	"	0,653 " "
82 - Fusti vuoti di legno e ferro	"	0,207 " "
83 - Damigiane vuote	"	0,231 " "
84 - Radiatori	"	1,048 " "
85 - Cucine e vasche	"	1,307 " "
86 - Frigoriferi	"	1,307 " "
87 Televisori	"	1,307 " "
88 - Lavatrici e scaldabagni	"	1,307 " "
89 - Saponi		1,307 " "
90 - Detersivi in fustini e scatole	Euro	1,091 il Q.
91 - Medicinali sotto 30 Kg.	da concordare	
92 - Medicinali sopra 30 Kg.	Euro	1,199 " "
93 - Spago	"	0,878 " "
94 - Lana	"	1,109 " "
95 - Caffè	"	0,598 " "
96 - Sale in scatole	"	0,795 " "

97 - Sale in sacchi	"	0,558 " "
98 - Fiammiferi	"	0,730 " "
99 - Pelli	"	0,730 " "
100 - Cartoni confezioni olio vuoti	"	0,120 " "
101 - " " " pieni	"	0,795 " "
102 - Castelli latte	"	0,697 " "
103 - Strumenti musicali	"	1,156 " "
104 - Calzature	"	0,878 " "
105 - Vernici	"	0,878 " "
106 - Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo fino a 80 mt. 3	"	1,692 " "
107 - Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo oltre a 80 mt. 3	da concordare	

MAGGIORAZIONI

108 - Pesature su bascole		25%
109 - Vuotatura sacchi		15%
110 - Travasatura da sacco a sacco		30%
111 - Stivaggio e disistivaggio oltre 1,80 mt.		25%
112 - Trasporto a distanza superiore a mt. 10	da concordare	
113 - " " piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	da concordare	
114 - Lavoro sotto pioggia o neve		70%
115 - Lavoro festivo		100%
116 - Lavoro serale dalle 18,00 alle 22,00		50%
117 - Lavoro notturno dalle 22,00 alle 6,00		100%
118 - Paleggiatura e trampatura		30%
119 - Lavoro in ambienti frigoriferi		80%
120 - Trasferimento temporaneo dei facchini fuori zona abituale per necessità del committente aumento del 25%, nonché rimborso delle spese di viaggio e vitto		
121 - Lavori in economia, tariffa oraria	Euro	15,426

Per le voci non contemplate le tariffe vengono concordate o determinate come per i lavori in economia;

La presente tariffa è comprensiva di qualunque onere e si applica a tutti i comuni della Provincia;

In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (motocarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%;

Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;

Le suddette riduzioni non sono cumulatali;

In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (pale meccaniche, ed altri mezzi speciali) la tariffa dovrà essere concordata di volta in volta con il committente.

Taranto, 20 aprile 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A04325

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 aprile 2006.

Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua alla direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, che dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2006

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2007 ammontano a 14.650.625 tonnellate complessive di cui 12.363.721 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2005 e 2.286.904 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2005, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 899.093 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I: 307.883 tonnellate;

categoria II: 308.818 tonnellate;

categoria III: 282.392 tonnellate.

3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2005 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 11.464.628 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.626.114 tonnellate;

categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.204.412 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 1.634.102 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:

categoria I: 542.698 tonnellate;

categoria II: 1.389.714 tonnellate;

categoria III: 354.492 tonnellate.

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite

alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2005:

categoria I: 19,648212 %;

categoria II: 21,997020 %;

categoria III: 19,208911 %;

b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2005:

categoria I: 18,4969 %;

categoria II: 18,4969 %;

categoria III: 18,4969 %.

2. Con lettera del Ministero delle attività produttive la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sarà comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,349 tonnellate di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.

La scorta potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

Decorrenza e validità dell'obbligo e dislocazione delle scorte

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2006. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione. Qualora tale dislocazione non venga comunicata, si assumerà che la scorta permanga presso l'impianto nel quale è avvenuta l'immissione al consumo da cui essa è derivata.

2. Ogni diversa e successiva dislocazione delle scorte potrà essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero delle attività produttive secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002, n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nel precedente art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Contro il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04270

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. CMC System Sud», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 aprile 1983 con cui la «S.p.a. CMC System Sud», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. CMC System Sud», è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della «S.p.a. CMC System Sud» ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. CMC System Sud»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. CMC System Sud» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. CMC System Sud», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04346

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 gennaio 1983 con cui la «S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Roberto Elefante, sostituito in data 25 marzo 1983 dal dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili» è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della «S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili» ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04347

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Autodacia Italia», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 giugno 1990 con cui la «S.p.a. Autodacia Italia», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Autodacia Italia» è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della «S.p.a. Autodacia Italia» ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Autodacia Italia»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Autodacia Italia» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Autodacia Italia», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04348

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. So.Ge.Na. - Società gestioni navali», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 maggio 1983 con cui la «S.r.l. So.Ge.Na. - Società gestioni navali, con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. So.Ge.Na. - Società gestioni navali» è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della S.r.l. So.Ge.Na. - Società gestioni navali» ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. So.Ge.Na. - Società gestioni navali»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. So.Ge.Na. - Società gestioni navali» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. So.Ge.Na. - Società Gestioni Navali», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04349

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Immobiliare B.M.C.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 aprile 1986 con cui la «S.p.a. Immobiliare B.M.C.», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi

n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Immobiliare B.M.C.» è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della «S.p.a. Immobiliare B.M.C.» ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Immobiliare B.M.C.»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Immobiliare B.M.C.» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Immobiliare B.M.C.», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04350

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Truck Forge», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 gennaio 1983 con cui la «S.p.a. Truck Forge», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Roberto Elefante, sostituito in data 25 marzo 1983 dal dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Truck Forge» è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 11 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della «S.p.a. Truck Forge» ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Truck Forge»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Truck Forge» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Truck Forge», con sede legale in Torino, corso L. Einaudi n. 30.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04351

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Rotos pompe», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la «S.p.a. Ercole Marelli & C.» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1º luglio 1981 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo «Rotos pompe S.p.a.» ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1990, con cui a seguito del decesso dell'ing. Renato De Leonardis è stato nominato un collegio commissariale composto dai sigg. prof. Fabrizio Lemme, prof. Marcello Piga e avv. Marcello Tajani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Rotos pompe» sono stati nominati commissari liquidatori i sigg. dott. Marco Cappelletto, dott. Gianroberto Nicoli e dott. Francesco Ruscigno;

Vista la sentenza in data 19 dicembre 1989 con la quale il tribunale di Milano ha approvato il concordato ex art. 214 legge fallimentare, proposto dalla «Rotos pompe S.p.a»;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 2006 con la quale i commissari liquidatori comunicano l'avvenuta esecuzione del concordato ed il trasferimento di tutte le attività, nonché di tutte le ragioni ed azioni, in capo alla «Ercole Marelli & C. S.p.a.» in amministrazione straordinaria, nella sua qualità di assuntore del concordato, e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Rotos pompe S.p.a.»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Rotos pompe», a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Rotos Pompe S.p.a.», con sede legale in Milano.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04352

DECRETO 21 aprile 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 marzo 1984, con cui la S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks con sede legale in Milano è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1991 con il quale il dott. Antonio Fezzi è nominato commissario della S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 18 ottobre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Milano del piano di riparto finale, del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 3 marzo 2006 con la quale il commissario liquidatore comunica che il piano di riparto finale, non opposto, è stato compiutamente eseguito e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Magazzini Generali Eurodocks con sede legale in Milano via Larga, 19.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 aprile 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

06A04353

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 7 dicembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

al Generale di Brigata Vicente Diaz De Villegas Y Herreira nato il 15 giugno 1948 a Santona (Cantabria - Spagna);

con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale dell'Esercito spagnolo, dalle straordinarie qualità morali e professionali, nell'incarico di vice comandante per le relazioni esterne della Divisione multinazionale sud - est si è adoperato con grande perizia ed efficacia per il pieno conseguimento della missione nell'ambito dell'operazione "Joint forge" in Bosnia Herzegovina. Ha assolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa abnegazione e chiara visione politica, in un ambiente particolarmente difficile e rischioso, determinatosi all'indomani dei tragici eventi terroristici dell'11 settembre 2001. In particolare si è sempre dimostrato attento e vicino alle unità ed al personale italiano impegnato nel teatro delle operazioni, contribuendo attivamente a propiziarne validi e proficui contatti con le autorità civili e militari del Paese e consentendo il conseguimento di brillanti risultati nei rapporti tra le fazioni. Grazie alla sua puntuale e lungimirante azione, ha degnamente rappresentato il proprio Paese e ha contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale».

Mostar ottobre 2001 - marzo 2002

Con decreto 29 novembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

al Generale di Brigata Francisco Arenas Cano nato il 12 settembre 1947 ad Uleila del Campo Almeria (Spagna);

con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale dell'Esercito spagnolo, dalle straordinarie qualità morali e professionali, nell'incarico di vice comandante per le relazioni esterne della Divisione multinazionale sud - est, si adoperava con grande perizia ed efficacia per il pieno assolvimento della missione affidata alla Divisione nell'ambito dell'operazione "Joint forge" in Bosnia Erzegovina.

Svolgeva il proprio delicato ed importante compito, operando con generosa abnegazione e chiara visione politica in un ambiente particolarmente difficile e rischioso, in prossimità delle prime elezioni politiche autonome. In particolare egli si è dimostrato sempre attento e vicino alle unità italiane impegnate nel teatro delle operazioni, contribuendo a propiziarne validi e proficui contatti con le autorità civili e militari del Paese e consentendo il conseguimento di brillanti risultati nei rapporti tra le fazioni.

Ha favorito sempre le attività del contingente italiano apprezzandone le capacità operative e le doti umane. Grazie alla sua puntuale e lungimirante azione ha degnamente rappresentato il proprio Paese e ha contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale».

Bosnia - Erzegovina, marzo 2002 - settembre 2002

Con decreto 29 novembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

al Tenente Generale Holger O. L. Kammerhoff nato il 5 marzo 1945 a St. Andreasberg/Arz (Germania);

con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale dell'Esercito tedesco, comandante della KFOR nel corso dell'operazione "Joint guardian" in Kosovo, ha operato con eccezionale razionalità, encomiabile tatto e fortissima determinazione, spesso in condizioni di estrema delicatezza, gestendo mirabilmente le problematiche della struttura della Forza multinazionale di pace.

Chiaro riferimento per tutte le attività del comando e delle unità dipendenti, ha affrontato le innumerevoli incombenze, di frequente caratterizzate da estrema urgenza, con grande equilibrio ed altissima disponibilità verso tutte le esigenze di carattere nazionale riuscendo a conciliare l'elaborazione delle complesse soluzioni operative con il rispetto delle limitazioni e dei vincoli posti dalle altre nazioni partecipanti alla missione.

Forgiato da un composito "Background" di esperienze e sorretto da elevatissima professionalità, il Ten. Gen. Kammerhoff ha fornito sempre un rendimento di altissimo spessore risultando prezioso riferimento sempre disponibile ed instancabile mediatore costantemente impegnato nell'individuare linee di azione adeguate da porre in atto nelle mutevoli situazioni operative e logistiche.

Attento e sensibile alle esigenze ed ai contributi nazionali, in più circostanze ha sapientemente valorizzato le caratteristiche, le risorse e le attività delle unità del contingente italiano non facendo mai mancare loro la propria presenza ed il proprio sostegno.

Ufficiale che emerge per professionalità, generosità, stile ed impegno, ha degnamente rappresentato il proprio Paese e ha fortemente contribuito alla valorizzazione ed alla visibilità dell'immagine italiana nel contesto multinazionale».

Pristina, 16 gennaio 2004

Con decreto 9 gennaio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

al Capitano Giorgio Guariglia nato il 4 maggio 1973 a Roma.

con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia di difesa NBC del contingente "Italfor Kabul 2", nell'ambito dell'operazione "International security assistance force" dal 10 maggio al 9 settembre 2002, in data 10 agosto 2002, nel corso di un controllo periodico effettuato al reparto di radiologia dell'ex ospedale "Aliabad hospital" di Kabul - dove si trovavano stoccate sorgenti radioattive di varia natura - constatava che il sito era stato forzato e che i valori di radioattività erano saliti di circa dieci volte rispetto a quelli di fondo.

L'ufficiale, considerato il notevole rischio per la popolazione civile che poteva rimanere inavvertitamente contaminata, dopo aver prontamente informato il comandante del contingente e le competenti autorità ISAF, alla testa di una ristretta squadra di uomini, dopo aver provveduto a effettuare i rilevamenti del caso per ricostruire l'accaduto, provvedeva a riconfezionare i contenitori in piombo e a reinserirli nei fusti metallici, riportando così i livelli di radioattività nella norma.

Chiaro esempio di comandante completo e carismatico, ha contribuito in modo determinante al buon esito della missione e ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale».

Kabul (Afghanistan), 10 maggio - 9 settembre 2002

06A04313 - 06A04314 - 06A04316 - 06A04315

Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al valore dell'Esercito

alla Bandiera del Reggimento Lagunari «Serenissima»;

con la seguente motivazione:

«Il Reggimento "Serenissima", custode delle tradizioni dei soldati "lagunari", è stato impegnato in molteplici interventi di soccorso alle popolazioni civili colpite da gravissime calamità naturali ed in numerose operazioni di soccorso internazionale, nell'ambito delle quali ha sempre dimostrato generoso slancio e non comune senso di partecipazione.

In tali circostanze, anche se sottoposto a durissimi cicli operativi e ad intensi carichi lavorativi, il personale del Reggimento ha evidenziato impareggiabile perizia, altissimo senso del dovere ed elevatissimo spirito di sacrificio, non disgiunto da singolare coraggio nell'esecuzione delle attività più pericolose.

Con la tenacia e l'indefettibile volontà sempre poste in essere il Reggimento Lagunari ha riscosso l'incondizionato plauso, l'unanime gratitudine e l'illimitata ammirazione delle popolazioni soccorse nonchè l'assoluta stima di tutti i contingenti delle nazioni estere che hanno operato con l'unità nelle missioni internazionali.

Significativo esempio di elevate virtù civiche e militari, nonchè di coraggioso altruismo e spiccata professionalità che ha dato lustro all'Esercito italiano, elevando l'immagine della nazione anche nel contesto internazionale».

Territorio nazionale e teatro balcanico 1951-2003

06A04312

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiracap»

Decreto n. 30 del 5 aprile 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi «SPIRACAP».

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103467015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103467027.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: lincomicina cloridrato pari a lincomicina 110 g;

eccipienti:

paraffina liquida 10 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 4 mesi).

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 4 mesi): enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche.

Tempo di attesa: suini: 12 giorni.

Validità: in confezione integra 12 mesi; dopo la prima apertura 3 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 3 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04296

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Broncomicina 200»

Decreto n. 31 del 5 aprile 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi «BRONCOMICINA 200».

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149, codice fiscale 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102951011;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102951023.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler, galline ovaiole: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale.

Tempo di attesa:

broiler: 8 giorni;

galline ovaiole: 8 giorni.

Validità: 24 mesi in confezione integra; entro 3 mesi dopo prima apertura; il mangime medicato deve essere consumato entro 3 mesi dalla preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04294

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Melovine»

Decreto n. 33 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «MELOVINE» (melatonina) compresse per impianto sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società Ceva Sante Animale nello stabilimento sito in Libourne Cedex (Francia) - Z.I. La Ballastiere - BP 126.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 50 impianti (2 cartucce da 25 impianti ciascuna) - A.I.C. n. 103740015.

Composizione: ciascuna compressa per impianto contiene:

principi attivi: melatonina mg 18;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Ovini (femmine puberi).

Indicazioni terapeutiche: concentrazione dei parti durante la normale stagione riproduttiva.

Tempi di attesa:

carne: zero giorni;

latte: zero giorni.

In caso di macellazione rimuovere il sito d'impianto dalla carcassa.

Validità: in confezionamento integro: mesi 48.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04298

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clover»

Decreto n. 34 del 10 aprile 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi «CLOVER».

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale in Milano, largo Donegani 2 - codice fiscale 00729770966.

Produttore: officina Dox-Al Italia S.p.a. sita in Sulbiate (Milano), via Mascagni 6.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103786012.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato 115,00 g (pari a 100,00 g di amoxicillina base), colistina solfato 40,00 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle infezioni batteriche primarie e secondarie sostenute da batteri Gram+ e Gram- sensibili all'amoxicillina ed alla colistina. In particolare colisetticemie, salmonellosi, infezioni batteriche respiratorie e dell'apparato gastroenterico.

Specie di destinazione: suini.

Tempi di sospensione: carni e visceri: 3 giorni.

Validità: 18 mesi in confezione integra correttamente conservata.

Il mangime medicato con CLOVER deve essere consumato entro 2 mesi dalla preparazione, se conservato in luogo fresco ed asciutto.

Dopo la prima apertura del sacco, il prodotto può essere impiegato entro 2 mesi, se adeguatamente conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Unimetox 200»

Decreto n. 28 del 4 aprile 2006

La titolarità del medicinale veterinario: UNIMETOX 200:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103351019;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103351021;

fino ad ora registrato a nome della società Unione Commerciale Lombarda S.p.a. di Brescia è ora trasferita alla società Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., sita in Modena, via Pietro Bembo, 12 con il nome di «DIMETOX»;

Il medicinale veterinario DIMETOX continuerà ad essere prodotto presso l'officina Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia via G. Di Vittorio, 36 e resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphaciclina Spray».

Provvedimento n. 60 del 4 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «DUPHACICLINA SPRAY» nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101979019.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da «DUPHACICLINA Spray» a «NIXAL Spray».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04293

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Marbocyl» e «Marbocyl P».

Decreto n. 29 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «MARBOCYL» confezioni:

1 blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102611074;

2 blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102611086;

10 blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102611098;

1 blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102611011;

2 blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102611023;

10 blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102611035;

1 blister da 6 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 102611047;

2 blister da 6 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 102611050;

12 blister da 6 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 102611062.

Titolare A.I.C.: società Vetoquinol S.A. sita in Magny Vernois Lure (Francia).

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «MARBOCYL P».

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 blister da 10 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 102611100;

scatola 2 blister da 10 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 102611112;

scatola 10 blister da 10 cpr da 5 mg - A.I.C. n. 102611124;

scatola 1 blister da 10 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 102611136;

scatola 2 blister da 10 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 102611148;

scatola 10 blister da 10 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 102611151;

scatola 1 blister da 6 cpr da 80 mg - A.I.C. n. 102611163;

scatola 2 blister da 6 cpr da 80 mg - A.I.C. n. 102611175;

scatola 12 blister da 6 cpr da 80 mg - A.I.C. n. 102611187.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario con la vecchia composizione e con i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti (A.I.C. n. 102611074 - 102611086 - 102611098 - 102611011- 102611023 - 102611035 - 102611047 - 102611050 - 102611062) possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: marboffoxacina 5 mg - 20 mg - 80 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: resta invariata a 36 mesi in confezione integra.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pathozone»

Provvedimento n. 62 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «PATHOZONE».

Confezioni:

scatola 1 siringa da 10 ml + salvietta monouso - A.I.C. n. 101299016;

scatola 4 siringhe da 10 ml + salvietta monouso - A.I.C. n. 101299028;

scatola 10 siringhe da 10 ml + salvietta monouso - A.I.C. n. 101299030.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) s.s. 156 Km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica stampati.

Si autorizzano i seguenti tempi di sospensione:

carne e visceri: 3 giorni;

latte: invariato (3 giorni. Nelle bovine che subiscono il trattamento 4/4 delle mammelle il latte non deve essere destinato al consumo o all'industria di trasformazione prima di 9 mungiture).

La seguente frase: «Non somministrare ad animali che producono carne destinata al consumo umano» inserita negli stampati in fase di rinnovo, viene annullata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 32 del 10 aprile 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Vetem Tecnica S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale 02336860842:

Adisole Ade;

Adiuxan B12 Carnitina;

Amminofarma;

Ammino Spray;

Amplital Vet;

Am-Spir 280;

Aviochina;

Cardiofarma;

Chemi Spray;

Demicol;

Elmifarma L;

Erbacolina;

Farmolisina;

Ferzoo 20;

Findol 1% iniettabile;

Findol soluzione orale;

Findol 10%;

Fosforilene;

Fosforilene Plus;

Flunifen;

Gabbrofen 25%;

Gabbrostim;

Gabbrovital B Forte;

Galastop;

Glucalene;

Iodiojet;

Kilan;

Micoiodina;

Neazina;

Neo-Antergan C.M.;

Neo Enterofarma;

Neotrimicina;

Neo Vet-Cillin L.A.;

Novosterol;

Otofarma;

Sedofarmolo;

Selenzoo;

Silifarma;

Stimovit;

Spiravet 20;

Suidestran;

Tiamutin 200;

Tiljet 20;

Trimesul C.M.;

Trisulfan 30%;

Trodax 34%;

Uvitriam;

Veterabol spray;

Vetkelfizina;

Vetrimoxin pasta e compresse;

Vettrimicina;

Cystoreline;

Iridex collirio;

Oftalvet pomata oftalmica;

Vet-Cillin 80,

è ora trasferita alla società Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158, è ora trasferita alla società Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

Le specialità: Adisole Ade, Adiuxan B12 Carnitina, Ammino-farma, Ammino spray, Amplital-Vet, Am-Spir 280, Aviochina, Cardiofarma, Chemi spray, Demicol, Elmifarma L, Erbacolina, Farmolisina, Ferzoo 20, Findol 1% iniettabile, Findol soluzione orale, Findol 10%, Fosforilene, Fosforilene Plus, Flunifen, Gabbrofen 25%, Gabbrostim, GabbrovitaL B Forte, Galastop, Glucalene, Iodiojet, Kilan, Micoiodina, Neazina, Neo-Antergan C.M., Neo Enterofarma, Neotrimicina, Neo Vet-Cillin L.A., Novosterol, Otofarma, Sedofarmolo, Selenzoo, Silifarma, Stimovit, Spiravet 20, Suidestran, Tiamutin 200, Tiljet 20, Trimesul C.M., Trisulfan 30%, Trodax 34%, Uvitriam, Veterabol spray, Vetkelfizina, Vetrimoxin pasta, Vettrimicina, presso l'officina farmaceutica Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8.

Le specialità: Cystoreline, Vetrimoxin compresse, presso l'officina farmaceutica della Ceva Sante Animale, sita in Z.I. La Ballastiere B.P. 126, Libourne (Francia).

Le specialità: Iridex collirio, Oftalvet pomata oftalmica, presso l'officina farmaceutica Farmila Thea farmaceutici S.p.a., sita in Settimo Milanese (Milano) via Enrico Fermi, 50.

La specialità Vet-Cillin 80, sia presso l'officina Ceva Sante Animale, Z.I. de Tres le Bois, B.P. 372 Loudeac Cedex (Francia) che presso l'officina Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento) lungomare Pirandello, 8.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Corizza 0,25».

Provvedimento n. 66 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS CORIZZA 0,25 nelle confezioni:

flacone in vetro da 1000 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 102488018;

flacone in PET da 1000 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 102488018.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. IT/V/0108/001/II/001 del 16 dicembre 2005.

Oggetto: variazione tipo II: modifica dell'età minima per la vaccinazione di base e conseguente modifica delle prove di sicurezza ed efficacia.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, al punto 4.9 - «Dosi da somministrare e vie di somministrazione» che è ora la seguente: «Somministrare mediante iniezione intramuscolare 0,25 ml di vaccino in polli di 10-12 settimane di vita e rivaccinare non oltre 4-6 settimane prima dell'ovodeposizione. L'intervallo tra le due vaccinazioni deve essere di almeno 4 settimane».

È autorizzata altresì la conseguente modifica delle prove di sicurezza ed efficacia.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

06A04286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gentamax Plus».

Provvedimento n. 63 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «GENTAMAX PLUS» nelle confezioni:

flacone da 250 ml 10% - A.I.C. n. 101044030;

flacone da 500 ml 10% - A.I.C. n. 101044042.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese) - via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo per tutte le fasi di produzione compreso il rilascio dei lotti del prodotto finito e, precisamente: I.Z.O. S.p.a., via A. Bianchi, 9 - Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fmo alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afimastite A»

Provvedimento n. 64 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «AFIMASTITE A» nelle confezioni:

4 tubi-siringa da 5,5 g - A.I.C. n. 101043026;

24 tubi-siringa da 5,5 g - A.I.C. n. 101043014.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese) - Via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo per tutte le fasi di produzione compreso il rilascio dei lotti del prodotto finito e, precisamente: I.Z.O. S.p.a. via A. Bianchi, 9 Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afimastite L»

Provvedimento n. 65 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «AFIMASTITE L» nelle confezioni:

4 tubo-siringa da 6 g - A.I.C. n. 103532014;

24 tubo-siringa da 6 g - A.I.C. n. 103532026.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese) - Via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo per tutte le fasi di produzione compreso il rilascio dei lotti del prodotto finito e, precisamente: - I.Z.O. S.p.A., via A. Bianchi, 9 Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04289

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Easy coop. società cooperativa», in Basiliano

Con deliberazione n. 854 del 21 aprile 2006 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Easy coop. società cooperativa» con sede in Basiliano, costituita addì 13 maggio 2004 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine.

06A04317

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con determinazione del segretario generale n. 55 del 16 marzo 2006, la ditta «Rhosa S.r.l.», con sede in Pieve di Coriano (Mantova), già assegnataria del marchio n. «23MN», è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, ed è stata conseguentemente cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del predetto decreto.

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati alla CCIAA di Mantova che ha provveduto al ritiro per la deformazione.

06A04318

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-105) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100060508 *

€ 1,00